

# ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI SASSARI

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO (D.L.C.P.S. 13/09/1946 n. 233)

Prot. n. 2818 P del 26.03.2021

Agli iscritti Albo Medici Chirurghi  
Agli iscritti Albo Odontoiatri  
Loro indirizzi

**Oggetto: 3ª COMUNICAZIONE UFFICIALE a tutela dei medici e odontoiatri non in regola con la PEC.  
D.L. 16.07.2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito in  
Legge n. 120 del 11 settembre 2020.  
ULTERIORE INVITO AD ADEMPIERE ALL’OBBLIGO DI ATTIVAZIONE CASELLA PEC**

Caro collega,

con la presente Ti ricordo l’**OBBLIGO** di attivazione e comunicazione all’Ordine di una casella di posta elettronica certificata PEC.

**Ti ricordo che l’obbligo di dotarsi di una casella di posta certificata è stato previsto dall’art. 16 del Decreto Legge 185/2008 convertito nella Legge n. 2/2009, che dispone che tutti i professionisti iscritti ad albi professionali si dotino di un indirizzo PEC, che deve essere comunicato all’Ordine di appartenenza.**

Già con le due precedenti comunicazioni ufficiali, prot. n. **3824 del 30.07.2020**, e prot. n. **6682 del 03.12.2020**, l’Ordine Ti evidenziava che il D.L. n. 76 del 16.07.2020 “*Decreto Semplificazione*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 - Supplemento Ordinario n. 24, prevede la **SOSPENSIONE dall’Albo**, previa diffida, per i professionisti che non comunicano all’Ordine di appartenenza IL PROPRIO DOMICILIO DIGITALE (indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)).

L’articolo 37, comma 1 lettera e) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 dispone che *“Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”*.

Nonostante le informazioni, inviti e periodici solleciti rivolti da parte di quest’Ordine a tutti gli iscritti dal 2010, e in particolare i due **INVITI FORMALI CON LA COMUNICAZIONE DELLE SANZIONI PREVISTE** che Ti sono stati inviati in data **30.07.2020** e in data **03.12.2020**, dai dati presenti nell’archivio dell’Ordine, risulta che a tutt’oggi **NON HAI PROVVEDUTO** all’assolvimento dell’obbligo di legge.

Ti invito, pertanto, a **PROVVEDERE CON LA MASSIMA SOLLECITUDINE** e comunque **entro 25 aprile 2021** provvedendo agli adempimenti di seguito indicati:

- se sei già in possesso della casella PEC regolarmente attiva, ma non ancora comunicata all’Ordine, provvedendo ad informare la segreteria quanto prima, comunicando via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: [ordine.ss@pec.omceo.it](mailto:ordine.ss@pec.omceo.it) il Tuo domicilio digitale.
- qualora invece Tu **NON** possiedi già una casella PEC attiva, Ti invito a provvedere **con la massima sollecitudine a richiedere all’Ordine l’attivazione della stessa** utilizzando il modello scaricabile dal sito dell’Ordine all’indirizzo [www.omceoss.org](http://www.omceoss.org) - Sezione modulistica (dichiarazioni, richieste e comunicazioni varie) che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione ed inviare la richiesta all’Ordine all’indirizzo e -mail: [ordine@omceoss.org](mailto:ordine@omceoss.org).

La casella PEC viene fornita **gratuitamente dall’Ordine** che ha stipulato una Convenzione con **POSTE ITALIANE SPA** per **l’acquisito e l’attivazione da parte dell’Ordine della caselle PEC per gli iscritti**.

**In alternativa, se preferisci, potrai acquistare autonomamente la casella Pec presso un operatore abilitato.**

Ricordo che l'Ordine è tenuto a trasmettere gli indirizzi di Posta elettronica certificata dei propri iscritti all'INI-PEC, l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, che può essere consultato senza bisogno di autenticazione o di programmi aggiuntivi.

Gli indirizzi PEC degli iscritti sono inoltre inseriti nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia in conformità alla normativa sul processo telematico, in particolare ai fini dell'affidamento e della gestione degli incarichi di Consulente Tecnico nei procedimenti giudiziari.

Per verificare di essere in regola con l'adempimento si può controllare la propria posizione su IniPEC collegandosi al portale <http://www.inipec.gov.it/>

Preciso che in **assenza di riscontro alla presente comunicazione entro il 25 aprile 2021**, l'Ordine sarà tenuto per il rispetto della normativa vigente ad inviare una DIFFIDA FORMALE ai sensi dell'articolo 37, comma 1 lettera e) della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 e in caso di inadempimento, ad applicare la **SOSPENSIONE dall'ALBO sino alla comunicazione del domicilio digitale**.

Ti invito pertanto ad adempiere entro il termine indicato al fine di non incorrere nella sanzione della SOSPENSIONE DALL'ALBO che avrebbe gravi ripercussioni sulla Tua Professione.

Confidando in un puntuale e sollecito riscontro, colgo l'occasione per porgere anche a nome del Consiglio Direttivo distinti saluti.



IL PRESIDENTE  
- dott. Nicola Addis -

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicola Addis".

Allegato: modulo richiesta PEC